

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXVIII**
n. **19**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (Anno 2013)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della provincia autonoma di Trento

Trasmessa alla Presidenza l'8 aprile 2014

Collaborano con il Difensore civico, Daniela Longo:

- *il direttore dell'ufficio: Saverio Agnoli;*
- *i funzionari: Roberto Fincati, Renata Fuitem e Liliana Visintainer;*
- *le impiegate addette alla segreteria: Laura Cinquemani, Rosanna Mazzurana e Ida Pellegrini.*

Relazione con l'apporto di Saverio Agnoli

INDICE

<i>Presentazione</i>	Pag.	5
1. Equitalia e la riscossione coattiva	»	7
1.1 Considerazioni generali	»	7
1.2 Perscrutabilità delle cartelle di pagamento	»	10
2. Inps	»	12
2.1 Informazione e rigore documentale	»	12
2.2 L'Inps di Trento nella concretezza dei casi sottoposti al Difensore civico	»	14
3. Scia e Dia: profili critici	»	17
3.1 Una semplificazione in superficie	»	17
3.2 Una spada di Damocle	»	20
3.3 Ritorno (con alcune, decisive differenze) al passato ..	»	21
3.4 Un esempio concreto	»	22
3.5 Spostare in misura sensibile il carico burocratico dalla società alla P.A.	»	24
 APPENDICE		
Dati statistici – Elenco fascicoli trattati	»	26

PAGINA BIANCA

IllustriSSimo Presidente del Senato della Repubblica,

IllustriSSima Presidente della Camera dei Deputati,

la relazione che pure quest'anno l'Ufficio del Difensore civico della Provincia autonoma di Trento propone alla Camere presenta inevitabilmente tratti caratteristici comuni alle relazioni del passato, dovendosi - malgrado chi scrive - evidenziare come le criticità che il Difensore civico locale incontra nello svolgimento della propria attività di controllo - sia pur sui generis - sulle Amministrazioni periferiche dello Stato (art. 16 l. n. 127/1997), sembrino ripetersi senza soluzione di continuità.

Ciò non mi esime dal reiterare con pervicacia le segnalazioni utili, in ogni sede, sperando che possano essere spunti concreti per il miglioramento dell'azione amministrativa.

In osservanza dell'art. 16 della legge 127/1997 sottopongo pertanto all'attenzione delle Camere le problematiche più gravi di cui il Difensore civico viene a conoscenza nell'espletamento, appunto, delle proprie funzioni con le Amministrazioni periferiche dello Stato e comunque nello svolgimento delle proprie funzioni, con riguardo alle materie di competenza statuale.

Il documento che segue è connotato da essenzialità e sintesi, non essendo evidentemente possibile relazionare nel dettaglio in merito ai singoli casi trattati, che risultano peraltro elencati in appendice, con l'indicazione dei dati necessari al fine di

*comprendere la natura dei problemi affrontati, le modalità di trattazione ed infine
l'esito dell'azione svolta.*

Trento, marzo 2013

*Il Difensore civico
Daniela Longo*

I) EQUITALIA E LA RISCOSSIONE COATTIVA

1.1) Considerazioni generali

La questione dei criteri con cui viene gestita la riscossione coattiva nel Paese, e segnatamente il problema dell'eccessivo lievitare delle somme iscritte a ruolo, cui consegue la condizione di affanno in cui sovente i cittadini si trovano nell'onorare i propri debiti con l'Ente pubblico, è stata oggetto di alcuni interventi nei riguardi delle Camere da parte di questo Ufficio, a far data almeno dal 2004.

Ebbene, il problema in questione si pone oggi più che mai, al punto che il sistema di progressivo carico economico voluto e mantenuto in essere dallo Stato rischia di trasformare gli sforzi dei destinatari delle cartelle di pagamento in una sorta di supplizio di Sisifo: la crescita fuori di misura di somme, teoricamente accessorie, di cui debito viene gravato nel corso del tempo, rischia infatti di vanificare i tentativi del destinatario delle cartelle di corrispondere il dovuto.

Né peraltro la gravità di questo fenomeno risulta sufficientemente chiara a livello ufficiale, atteso che ordinariamente l'Amministrazione ignora quali sforzi debbano essere posti in essere dai debitori per corrispondere le somme richieste; sforzi che consistono in più d'una circostanza nel contrarre mutui o nel richiedere prestiti a parenti - la famiglia si rivela a tutt'oggi lo zoccolo duro della solidarietà sociale - o ad amici, a volte essi stessi in difficoltà.

Benché questa considerazione possa apparire per taluni aspetti pleonastica, merita accennarsi, *per incidens*, anche al fatto che il nodo della materia sta invero a monte ed ha carattere strutturale, in quanto concerne il sistema italiano di reperimento di risorse pubbliche: le cartelle di pagamento rappresentano infatti il terminale di un processo molto più articolato e critico.

Nella concretezza delle cose, dunque, le cartelle di Equitalia provocano reazioni che eufemisticamente si possono definire di timore, cui segue, da parte del cittadino medio, lo sforzo necessario per la corresponsione di quanto dovuto.

Ad uno sguardo superficiale potrebbe apparire che il risultato che ne consegue sia, sovente, proficuo.

Come anticipato, al contrario, sul fronte - ordinariamente discreto e poco percepibile dall'esterno - della vita quotidiana gli effetti delle pretese creditorie in esame si rivelano sempre più spesso estremamente problematici.

Il ritorno economico che si ottiene nell'immediato, invero, finisce progressivamente per soffocare le fonti stesse delle entrate, con l'obiettivo rischio che l'esito di un siffatto meccanismo sia quello descritto nella novella, a tutti nota, della gallina dalle uova d'oro.

Spesso, infatti, chi non paga per tempo le somme iscritte a ruolo - ricordava questo Ufficio già nel 2004 - si trova in situazione di seria marginalità sociale: a volte per ragioni di età, ora per problemi familiari e/o individuali anche particolarmente gravi, ora per difficoltà lavorative.

Benché prima di questi ultimi anni la questione non avesse assunto il debito rilievo, in tempi più recenti l'argomento è divenuto talmente noto, a livello mediatico, che non avrebbe senso dilungarsi ulteriormente sul tema.

Volendo piuttosto, a questo punto, giungere alla sostanza - intesa in senso strettamente etimologico - del problema, l'immagine che si può desumere, e non a torto, dalle numerose cartelle di pagamento dirette al contribuente, è quella di uno Stato che massimalizza le entrate a favore proprio, degli Enti pubblici e dei propri concessionari, in un contesto in cui la commistione, anche a livello di dirigenza, fra pubblico e privato (Agenzia delle Entrate ed Equitalia) non può non suscitare interrogativi circa entità a

carattere sostanzialmente lucrativo (società per azioni), la cui ricchezza è garantita dall'imposizione normativa e dalla conseguente forza coercitiva dell'apparato statuale.

Né si ometta di considerare che, in contrapposizione al rigore con cui si agisce nei riguardi del cittadino, i criteri operativi a favore dell'Ente pubblico si rivelano opposti *per diametrum* - e cioè estremamente benevoli, quando non totalmente lassi - ove appunto l'errore o l'inadempienza comportino una responsabilità dell'Ente pubblico.

In tali casi, infatti, si procede con ritardi a volte inenarrabili alla corresponsione di somme e relativi interessi di irrisorio vantaggio per il privato, atteso che il criterio ordinario cui l'Ente pubblico in mora è vincolato è quello della debenza dei meri interessi legali.

A ciò si aggiunga che in numerosi rami dell'ordinamento amministrativo si reagisce alle inadempienze del cittadino con un aggravamento delle sanzioni pecuniarie - aggravamento sottilmente insinuato, per lo più, sotto la forma di reazione al mancato pagamento in via breve - attraverso le quali si vanno ad incrementare gli introiti delle Amministrazioni e l'aggio di riscossione. Le reazioni alle illegittimità ed alle inadempienze dell'Ente pubblico risultano, *ex adverso*, sostanzialmente inesistenti a livello amministrativo, dovendo di regola il cittadino attivarsi in sede giurisdizionale, in carenza di meccanismi sanzionatori/riparatori realisticamente attivabili dinanzi alle Pubbliche Amministrazioni.

Si cita, a titolo esemplificativo, il caso - attualmente in fase di soluzione solamente grazie alla solerzia di un direttore dell'Agenzia delle Entrate di Trento - di una persona pensionata nel lontano 1983, ed a tutt'oggi in vita nonostante l'avanzatissima età, che sta cercando di recuperare una quota di TFR erroneamente sottrattale dal Fisco, a distanza di ormai trentun anni dai fatti.

Pacifica essendo - atteso che sul punto si è pronunciata ormai da tempo, definitivamente, la Corte dei Conti - la spettanza della somma in questione, ci si può

asetticamente interrogare su quale sarebbe il peso di un simile inadempimento per le casse dell'Ente pubblico se all'interessata venisse corrisposto il dovuto, applicando specularmente i criteri con cui incassa il concessionario dell'Ente medesimo.

Sfugge dunque, in definitiva, il motivo dell'adozione di criteri tanto diversi a fronte di fatti-specie analoghe, nelle quali, a seconda della posizione creditoria o debitoria assunta dalla P.A. e dal cittadino, l'esito dei rapporti fra i due soggetti in comparazione appare di regola, quando non sistematicamente, sbilanciato in misura sensibile a favore dell'Amministrazione ed a sfavore dell'uomo comune.

1.2) Perscrutabilità delle cartelle di pagamento

Alle considerazioni che precedono, si aggiunga che le cartelle di pagamento si rivelano ulteriormente problematiche per la loro parziale, ma significativa, cripticità.

Lo Statuto del contribuente prevede in effetti il principio della chiarezza e della motivazione degli atti, ma con riguardo specifico agli atti dei concessionari presenta apprezzabili carenze (art. 7 D.lgs. n. 212/2000).

Il richiamo ivi proposto all'individuazione del responsabile del procedimento ed alla possibilità di chiedere ed ottenere le informazioni sull'atto, esime infatti il concessionario dal proporre un'indicazione sempre intellegibile all'uomo comune - e non solo a quello - dei dati emergenti dal ruolo.

Il che peraltro discende, ma solo in parte, da un vizio normativo che sta a monte e determina una relativa incompletezza dei ruoli di pagamento (v. art. I DM 3/9/1999, n. 321).

In termini paradigmatici, per una migliore comprensione dell'argomento si consideri che pervengono ai cittadini cartelle di pagamento relative, ad es., alle sanzioni ai sensi del Codice della strada, in cui si indica l'Ente impositore, si menziona genericamente la materia delle contravvenzioni e si cita, come estremi dell'atto, un codice alfanumerico

che a distanza di anni gli interessati faticano spesso ad intendere; ad es.:
VE1401816247217082009.

Va riconosciuto che, in un contesto disorganico e sparpagliato, a tratti si riesce individuare meglio quantomeno la data dell'atto.

Non si può peraltro negare che la relativa indeterminatezza di siffatte formule "esplicative" svolge una funzione minatoria non indifferente e torna a tutto vantaggio dell'Ente impositore e dello stesso concessionario.

Il cittadino che a distanza di tempo non ricorda - o non ricorda adeguatamente - i presupposti dell'atto in questione, si trova sovente smarrito a fronte della richiesta rivoltagli.

Ciò è tanto più vero ove le cartelle appartengano al novero delle cosiddette "cartelle pazze", relative cioè ad illeciti mai commessi.

E' pertanto indubbio che per ragioni elementari di civiltà, con uno sforzo irrisorio si potrebbero indicare per esteso, in alcune, brevissime righe, i dati essenziali della fattispecie, in linea di fatto e di diritto.

Nell'esempio qui in esame, si dovrebbero specificare in maniera comprensibile in un contesto argomentativo unitario ed organico: il verbale sanzionatorio emesso dalla competente autorità (altro è menzionare il Comune di..., altro fornire un'indicazione stringata ma completa) la data intellegibile della violazione (che nell'esempio sopra proposto è il 17/8/2009), il fatto in estrema sintesi (ad es. sosta vietata in via...), l'articolo di legge che si assume violato, ed infine il richiamo puntuale, per ogni tipologia di atto, alle norme che determinano il *quantum* dell'importo richiesto.

Va ammesso che in alcuni casi l'indicazione del *quantum* appare precisa, grazie ad un richiamo alla norma applicabile; in altri incompleta, citandosi solamente l'atto di riferimento (ad es. la legge) ma non l'articolo.

La presenza di tale rigorosa indicazione aiuta a comprendere meglio, tornando ad un'impostazione più concreta del ragionamento, per quale motivo, nell'arco di tre anni e mezzo scarsi, un credito possa lievitare circa del 280%.

2) INPS

2.1) Informatizzazione e rigore documentale

Con riguardo alle pratiche previdenziali gestite dall'INPS di Trento, si è dovuto constatare - a prescindere dal fatto che questa soluzione sia indubbiamente supportata, sia sul piano normativo, che su quello giurisprudenziale - che quell'Istituto opera con un eccesso di informalità.

Ai cittadini ricorrenti sono pervenute delibere relative ai propri ricorsi tramite e-mail ordinaria, e-mail che non sempre giunge a destinazione e che comunque può confluire, come è accaduto, nella posta elettronica indesiderata (c.d. spam).

E' avvenuto persino che gli atti di quell'Istituto fossero privi del nome e del cognome degli estensori/decisori, riportati quantomeno a caratteri dattiloscritti.

L'assenza della sottoscrizione di un atto - che in passato veniva considerata requisito essenziale, in quanto prova della paternità dell'atto stesso - è stata sviluppata nell'ordinamento, in progresso di tempo, in ossequio all'art. 3 del D.lgs n. 39/1993, la cui applicazione si è imposta solo nel corso degli anni, e per giunta solo in misura del tutto incompleta, atteso a che a tutt'oggi la maggior parte delle Amministrazioni opera con una ragionevole diligenza, debitamente sottoscrivendo gli atti emanati.

La lettura della predetta norma appare invero comunque problematica, atteso che la giurisprudenza più attenta - sia pur tendenzialmente minoritaria - contrasta l'incipiente

eccesso di noncuranza delle PPAA, pretendendo *ad substantiam*, ai fini della certezza dei rapporti giuridici, la sottoscrizione autografa quantomeno di dati documenti.

Resta che, pur a caratteri virtuali, la decisione di un ricorso dovrebbe quantomeno contenere un nome ed un cognome, non essendo plausibile indicare solamente le cariche dei decidenti (segretario e presidente, ad es.).

Poiché in ogni caso è problematico ottenere un incontro con i responsabili dei procedimenti previdenziali, il sistema di rapporti informatizzato ha dunque come esito un tasso di libertà d'azione a dir poco eccessivo, che refluisce negativamente ai danni dei cittadini interessati.

Vi è d'altronde, a monte, una precisa volontà del legislatore di intercludere i canali dei rapporti fra il cittadino e date Amministrazioni, giusta quanto dispone l'art. 38, c. 5, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge dall'art. 1 della l. n. 122/2010, la cui portata non può essere ignota agli estensori di quel testo, ove si abbia la percezione - e non è arduo averla - della scarsa dimestichezza che numerosissimi cittadini hanno con la rete.

La distanza, l'impersonalità, l'impermeabilità dell'INPS alle richieste dei cittadini, costituiscono pertanto oggetto di numerose doglianze da parte degli assistiti.

La notevole difficoltà a contattare un referente fisico, poi, non solo rende estremamente complesse azioni incisive, ma trasforma in ricorso, con tutti gli oneri del caso questioni che potrebbero essere risolte con una spiegazione verbale.

In alternativa, e non di rado, la difficoltà ad interloquire con l'Istituto determina da parte dell'interessato un atto di mera sottomissione e comunque, in ogni caso, impedisce una verifica elastica ed immediata di eventuali errori, sclerotizza, in una sola locuzione, l'intero operato dell'Istituto e finisce per porre in condizioni di minorità un'ampia platea di cittadini, pensionati, di regola, che si ritengono - non a torto - declassati, per così dire, in seconda serie per ragioni di età e di sopravvenuta irrilevanza sociale.

Si soggiunge peraltro, concludendo, che alla luce della citata l. n. 122/2010 i problemi qui rappresentati superano ampiamente, in linea di principio, l'orizzonte dell'Istituto in oggetto, assumendo rilevo di carattere generale.

2.2) L'INPS di Trento nella concretezza dei casi sottoposti al Difensore civico

Una vicenda cui si è accennato nella trattazione di cui al paragrafo che precede, concerne una pensionata alla quale era stata richiesta, mediante raccomandata - ancora nel febbraio del 2012 - la restituzione di somme dalla stessa indebitamente percepite.

L'istante, con l'ausilio del Difensore civico, aveva proposto ricorso (possibile esclusivamente *on-line*, come anticipato) chiedendo, fra il resto, la causale contabile della richiesta di rimborso.

Al ricorso dell'interessata erano seguiti dapprima un intervento dello scrivente Ufficio al fine di ottenere risposta perspicua in ordine alle deduzioni dell'interessata e poi quattro successivi solleciti, oltre ad un (eccezionale) incontro fisico in cui fra le altre si è trattata anche la questione in esame, atteso che l'INPS seguitava a non rispondere.

Ebbene, nel marzo del 2013, dopo lunga attesa è pervenuta all'istante (di fatto alla figlia dell'istante), nella sezione della e-mail definita “*spam*” - *spam* fortunosamente recuperata - la decisione dell'INPS caratterizzata dai vizi sopra descritti (priva dei nominativi dei decisori).

A ciò si aggiunga, entrando parzialmente nel merito della decisione, che i decisori asserivano essere imputabile alla pensionata l'errore di cui si discuteva, senza argomentare tale asserzione; nulla inoltre deducevano circa il fondamento contabile/giuridico della trattenuta.

L'INPS, a prescindere dalla vicenda in questione - che potrebbe presentare alcune peculiarità su cui non è opportuno indugiare - in numerose circostanze chiede la

restituzione di danaro che asserisce essere stato indebitamente percepito dai propri iscritti, ma non sembra saper rispondere alla richiesta di provare il fondamento delle proprie pretese assertivamente creditorie.

Ora, è evidente che la richiesta di restituzione di somme ingenti - laddove la notevole entità della richiesta stessa è sovente predicabile alla luce dell'esiguità dei trattamenti pensionistici su cui si va ad incidere - non può essere priva di un perché plausibile.

In assenza delle necessarie indicazioni, la richiesta di restituire un *quid* di cui si ignora il fondamento contabile di dettaglio, è da ritenersi contraria ai principi più elementari di civiltà giuridica.

Accogliendo infatti, sul piano giuridico, il principio per cui la mera richiesta di restituzione ha natura di atto paritetico - ed in quanto tale non richiede una motivazione peculiarmente stringente - appare al contempo indiscutibile che se il principio di buona fede ha carattere generale nell'ordinamento, come ha rammentato in più circostanze la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, è inaccettabile che un Ente pubblico chieda una prestazione economica non solo non indicando la ragione giuridico/contabile della richiesta stessa, ma neppure essendo capace di fornire tale indicazione *ex post*, su istanza del presunto debitore.

Queste considerazioni sul *modus agendi* dell'INPS di Trento, non possono non richiamare alla mente una vicenda di alcuni anni or sono, quando il medesimo istituto non prese posizione in ordine alla richiesta di una pensionata che, con l'ausilio del Difensore civico, invocando l'art. 13 della l. n. 412/1991, faceva presente di non essere tenuta a restituire il presunto indebito, in quanto lo stesso era stato percepito in buona fede a causa di un errore dell'Istituto in parola.

Considerato che l'interessata era vissuta in località diverse, l'INPS di Trento aveva risposto - l'informatizzazione di cui al paragrafo che precede non era stata ancora

completata - addossando ad una sede dell'INPS della Campania la competenza a decidere il caso di specie.

A fronte dell'ostinazione con cui Trento rimandava all'INPS campano e quest'ultimo a Trento, un intervento del Difensore civico alla sede centrale dell'INPS di Roma sbloccò infine il caso, ottenendo, proprio da Trento, una decisione favorevole all'istante.

Nel 2013 si è verificato nuovamente un caso non privo di analogie con il precedente: un'istante, che deve effettuare un ricongiungimento fra attività lavorative svolte in Lombardia ed attività svolte in Trentino, si è rivolta al Difensore civico perché sblocchi la sua pratica.

Mentre l'INPS lombardo, pur estraneo alla competenza territoriale dello scrivente Ufficio, ha fornito risposta nell'arco di meno di un mese, indicando la sede di Trento come competente per il caso di specie, al contrario l'INPS di Trento, a distanza di un anno circa e nonostante ripetuti solleciti, non ha ancora fornito alcun riscontro, neppure interlocutorio.

La tendenza dell'INPS di Trento a rispondere solamente dopo reiterati solleciti di questo Ufficio - o più semplicemente a non rispondere - induce dunque ad osservare che se questa è la considerazione di cui gode il Difensore civico, cui l'INPS deve rapportarsi per obbligo di per legge, da ciò si può desumere quanto siano fondate le doglianze dei cittadini nei riguardi dell'attenzione con cui quell'Istituto considera le loro istanze.

3) SCIA E DIA: PROFILI CRITICI

3.1) Una semplificazione in superficie

Il tema della semplificazione dell'attività amministrativa merita una peculiare considerazione alla luce della sua rilevanza, trasversale ad ogni ramo dell'ordinamento: il processo semplificatorio si snoda infatti dalle elaborazioni e dalle conseguenti decisioni legislative attuate a livello statuale, coinvolgendo sia l'apparato centrale dello Stato stesso, sia quello periferico, sia, a cascata, le Amministrazioni locali.

Ebbene, non si può sottacere che la semplificazione è oggetto di valutazioni mediatiche, politiche, giuridiche sistematicamente favorevoli all'istituto in questione, in un contesto di positività che si limita a cogliere il profilo più esteriore dell'argomento: quello, per l'appunto, di poter liberamente intraprendere un'attività effettuando una dichiarazione unilaterale alla PA.

Ora, questa visione - è doveroso farlo presente - pecca seriamente di astrattezza.

Venendo alla realtà locale, il Trentino ha ovviamente recepito, per quanto di propria competenza, questi istituti di cui, all'esito di una presa di conoscenza non formale, non astratta, il Difensore civico rammenta che non è possibile predicare esclusivamente gli aspetti positivi, dimenticando le gravi problematiche che dalle originarie previsioni normative nazionali in questione sono sorte (v. in particolare l. n. 241/1990).

Si premette che se a livello locale, con riguardo alla materia in esame, ormai la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha soppiantato la denuncia di inizio attività (DIA), si preferisce far qui riferimento ad entrambi gli istituti, in considerazione delle note caratteristiche comuni che li contraddistinguono e del fatto che residuano, a livello nazionale, ipotesi significative di DIA (l. n. 443/2001).

A ciò si aggiunga che il campo di applicazione di questi istituti - segnatamente della SCIA - ha un'importanza economica e sociale di primaria grandezza, giusta quanto dispone la normativa di riferimento: si veda in particolare l'art. 19 della l. n. 241/1990.

Ebbene, limitando questa analisi al campo del diritto urbanistico - quello che più sistematicamente viene sottoposto all'attenzione dell'Ufficio che scrive - si è potuto constatare come il retroscena della semplificazione sia caratterizzato da profili assai meno positivi dei dati che emergono, appunto, dai *media* e dalle considerazioni dei chiosatori della materia.

Avviene così, nei Comuni in cui l'attività urbanistica sia più rilevante, che il tecnico professionista non possa presentare direttamente la SCIA, in tal modo fruendo del vantaggio teoricamente previsto dalla normativa di tradurre immediatamente (in zero giorni, come si dice in gergo) le previsioni di tale segnalazione in attività effettiva, in quanto l'Amministrazione interessata chiede al professionista stesso di concordare un previo appuntamento con i competenti uffici tecnici, al fine di attuare una verifica anticipata della completezza della dichiarazione unilaterale: segnatamente degli allegati e degli adempimenti previsti; termini, questi, che sintetizzano una molteplicità di attività professionali svolte a monte della SCIA.

Con ciò risulta già parzialmente vanificato lo scopo acceleratorio voluto dal legislatore: l'attività non viene dunque svolta in tempo reale, ma al contrario subisce una dilazione temporale ad opera di questo primo filtro.

Avviene poi, a volte, che l'integrazione della documentazione e degli adempimenti richiesti in occasione della verifica ufficiosa in questione, dia luogo a nuovi appuntamenti, a nuovi approfondimenti e conseguenti ulteriori dilazioni dei tempi del procedimento.

Va peraltro riconosciuto che i professionisti sono per lo più favorevoli all'opportunità loro concessa di effettuare una tale verifica, che peraltro trasforma impropriamente - e di regola solo con riguardo ai profili formali - la SCIA in una sorta di impropria autorizzazione preliminare.

Essa garantisce invero, quantomeno, una - tutt'altro che inutile - tendenziale certezza circa l'ammissibilità e la completezza della segnalazione presentata: se dunque di un dato teoricamente negativo si tratta, si tratta cioè pur sempre di un male minore, in quanto tale procedura garantisce un margine apprezzabile di tranquillità.

Non si può infatti dimenticare che l'articolazione della documentazione e degli adempimenti richiesti presenta sovente - paradossalmente, ma realmente - una complessità ben superiore a quella dell'atto stesso di denuncia o di segnalazione in sé e per sé considerati.

E questa in effetti è la chiave di volta della questione: una semplificazione dell'approdo finale (DIA e SCIA) di un procedimento che il privato deve seguire per svolgere una data attività, si rivela gravemente illusoria ove la materia che sta a monte sia, come spesso avviene, estremamente complessa.

La *vulgata* relativa a questi istituti guarda infatti alla semplicità dell'esito, dimenticando le gravi problematiche che a quell'esito sono riconnesse: non è di contro realistico analizzare la metaforica punta dell'*iceberg*, nella sua configurazione snella e contenuta, quasi che la stessa esaurisse la massa dell'entità sommersa sottostante.

Il problema che grava sulla realtà del Paese è infatti quello di una burocratizzazione ossessiva, di una scansione giuridicizzata e meticolosa di ogni adempimento suscettibile di assumere rilevanza economica e sociale.

Si è inoltre via via persa la tecnica di formulazione sufficientemente generale, eppure al contempo sufficientemente definita, delle materie, eventualmente accompagnata da una contenuta esplicitazione di dettaglio dei profili meritevoli di maggiore attenzione.

Adottando dunque uno stile greve, estremamente diffuso nella prassi della normazione europea, la norma generale ed astratta si appesantisce via via di specificazioni ed ogni dettaglio delle attività eseguende acquista, in progresso di tempo, rilievo giuridico

sempre più imponente, divenendo oggetto di ulteriori e più penetranti specificazioni normative.

Limitando questa analisi, dunque, al caso di specie, la semplificazione finale (DIA e SCIA, si diceva) è, in alternativa, o caratterizzata da un ampio margine di rischio quando non tutti gli adempimenti ed i documenti richiesti siano stati prodotti (inammissibilità, irricevibilità della denuncia o della segnalazione); o foriera di nuove, ufficiose fasi procedurali, quando la PA effettui, come sopra si è rammentato, quantomeno una verifica *formale* dei documenti presentati e degli adempimenti effettuati.

3.2) Una spada di Damocle

Ciò è talmente vero che il tecnico il quale si trovi in dubbio sul *modus operandi* più corretto, letteralmente spaventato da quello che in linea teorica dovrebbe essere uno strumento per ottenere più speditamente il risultato da raggiungere, preferisce far confluire questioni “secondarie” in una richiesta di concessione edilizia, anziché presentare una SCIA, in quanto in tal modo non si assume unilateralmente una responsabilità, ma rinvia alla PA procedente la valutazione circa la correttezza delle operazioni urbanistiche eseguende, la completezza della documentazione presentata, ecc..

Non si dimentichi infatti che, fra le altre, il tecnico rischia una responsabilità penale in caso attestazioni o asseverazioni false (art. 19, c. 6, l. n. 241/1990), laddove la differenza fra falsità (dolosa) e mero errore (colposo), proprio perché concerne un profilo soggettivo, anzichè oggettivo, può dar luogo ad interpretazioni controverse.

Se pertanto, in altri termini, ai fini dello svolgimento di attività banali (ad esempio la recinzione di un fondo) il modulo della dichiarazione unilaterale di inizio attività comporta un’effettiva semplificazione del procedimento - viene dunque qui confermata

la rispondenza, appunto, fra la *vulgata* pregiudizialmente favorevole agli istituti in parola e la realtà delle cose - questa conclusione non appare di contro congrua per un rilevante numero di altre e ben più complesse fattispecie.

Né peraltro la verifica della regolarità formale degli atti esaurisce l'argomento, atteso che il merito delle questioni sottese alla denuncia o alla segnalazione resta controvertibile dalla PA, che in verifiche successive - a volte a distanza di anni - può intervenire in autotutela annullando l'atto.

La questione richiederebbe una disamina più approfondita, se è vero, come lo è, ad esempio, fra l'altro, che anche per una concessione edilizia rilasciata da un Comune - che in fase di rilascio si assume una responsabilità - è possibile un annullamento in autotutela per vizi di legittimità.

Resta che, per ovvie ragioni, proprio per la responsabilità che l'Ente stesso assume rilasciando il titolo edilizio, quest'ultima fattispecie risulta macroscopicamente diversa e meno problematica di quella di una dichiarazione unilaterale proveniente da soggetti che sono e restano soggetti privati.

Ora, il limite temporale per questa "revisione" di DIA e SCIA è quello di un "*termine ragionevole*" (art. 21 *nonies* l. 241/1990), tempo che - declinato in concreto - lascia appunto sussistere a lungo una responsabilità esclusiva a carico del tecnico e del privato committente, atteso che delle dichiarazioni contenute nella SCIA o nella DIA si rende responsabile, appunto, esclusivamente chi firma tale documento e non la PA che non rilascia in tal caso alcun titolo urbanistico, come di contro avviene nel sistema della concessione tradizionale e come avveniva con le vecchie autorizzazioni edilizie.

3.3) Ritorno (con alcune, decisive differenze) al passato?

Ultimo aspetto della tematica che merita attenzione, aspetto che il più diffuso e comune commentatore delle progressive sorti del sistema amministrativo attuale non riesce

sistematicamente a focalizzare - anch'esso logica conseguenza di quanto già detto - concerne il fatto che non pochi professionisti, come si intuisce da quanto sopra riferito, preferirebbero senza alcun dubbio, per le attività che non siano semplici, si diceva, il ritorno ad un sistema tradizionale.

Ciò peraltro a condizione che il procedimento sia caratterizzato da tempi certi, con ciò che ne consegue: e cioè con una PA che verifichi la forma e la sostanza della richiesta effettuata, assumendosene in prima linea ed in misura del tutto rilevante la corresponsabilità.

Il modulo che la società civile inconsciamente pretenderebbe, modulo che questo Ufficio non può non condividere *in toto* e ritenere necessario per qualsivoglia procedimento, soprattutto se articolato, è quello di uno sportello unico effettivo, caratterizzato da scansioni certe dei tempi, da responsabilità parimenti certe ed effettive dei funzionari e delle strutture coinvolte, da un'istruttoria reale ed utile del caso, da indicazioni puntuali e complete in ordine ai profili critici di un dato procedimento, così da consentire al privato una panoramica completa, un "gioco a carte scoperte" in cui la PA si assuma direttamente, per l'appunto, delle responsabilità e non possa sistematicamente rimettere in discussione, o far conto di non avere considerato, questo o quell'adempimento, questo o quel profilo dubbio.

3.4) Un esempio concreto

In linea meramente esemplificativa, volendo evitare che queste considerazioni si risolvano in asserzioni prive di qualsivoglia aggancio con la realtà delle cose, basti verificare la complessità di un modulo per la presentazione di una SCIA in area urbanistica non sottoposta a peculiari vincoli architettonici (come invece avviene, ad es., nei centri storici), SCIA relativa alla mera sostituzione degli infissi esterni di un

alloggio, attuata secondo il criterio di una notevole aderenza estetica dei nuovi serramenti al modello dei vecchi.

Ebbene, si constaterà che il cittadino medio, *rectius* il laureato medio, non ha gli strumenti per compiere un'operazione così banale, né dispone del sostegno degli uffici amministrativi, che anzi pretendono che il richiedente si avvalga dell'ausilio/prestazione di un tecnico, di un professionista.

Tanto più che indubbiamente si corre l'effettivo rischio di compilare il modulo con indicazioni erronee.

Il che comporta la conseguenza, verificata in alcuni casi oggetto delle attenzioni di chi scrive, che la sostituzione dei serramenti di un appartamento di ordinarie dimensioni è gravata, in prestazioni professionali, di oneri pari a circa il 10% del valore dell'opera eseguenda.

Il tutto in un contesto reale - inteso cioè nel senso di non teorico, di non astruso - in cui, a parte la specialistica capacità di compilare il complesso modulo di riferimento, la componente professionale effettiva della SCIA/DIA da presentarsi è insignificante, dovendosi solamente comparare, nell'esempio fatto, i vecchi serramenti (qui è sufficiente produrre le fotografie del caso con poche righe esplicative) con i dati estetici, tecnici ed eventualmente di sicurezza - che vengono resi disponibili dal produttore stesso - dei nuovi serramenti.

Uno sportello unico che non si raccordi al sistema amministrativo esistente consentendo, nell'esempio qui individuato, al cittadino di proporre personalmente all'Amministrazione operazioni urbanistiche assolutamente elementari, prive cioè di effettiva complessità tecnica, ma costringa piuttosto l'interessato ad avvalersi dell'ausilio di un professionista, con gli oneri che ne conseguono, fallirebbe nello scopo di semplificazione prefisso.

E ciò dovrebbe ovviamente valere, *mutatis mutandis*, anche per le attività di indubbio tenore tecnico, in questo caso di pacifica competenza dei professionisti.

3.5) Spostare in misura sensibile il carico burocratico dalla società alla PA

Tanto premesso, resta indubbio - volendo e dovendo tornare ad un'impostazione teoretica della questione in esame - che lo studio e la taratura di un meccanismo idoneo a raggiungere il risultato di un'effettiva semplificazione amministrativa e della relativa efficacia del sistema, al di là della disciplina, ancora in fase di prima applicazione, circa lo sportello unico contenuta nel DPR 380/2001 in campo edilizio e di quella contemplata per le attività produttive dal D.Lgs. n. 59/2010, non costituisce opera di poco conto, data la complessità burocratico-giuridica dell'ordinamento attuale.

Resta parimenti indubbio che un sistema di reale sportello unico, nei cui confronti il consociato sia tenuto solamente alla presentazione una domanda completa dei propri elementi essenziali, in assenza di una miriade ulteriore di adempimenti a suo carico, costituirebbe anzitutto una concreta semplificazione - dall'angolo di visuale dei cittadini e dei professionisti - del procedimento e dell'attività che il procedimento stesso mira a sbloccare; in secondo luogo diverrebbe uno sprone effettivo nei riguardi delle PPAA coinvolte, su cui graverebbe una quota affatto preoccupante del peso che oggi è invece (agilmente) addossato alla società civile.

Ciò che si intende rammentare, in definitiva, è che se si volesse realmente compiere un'azione semplificatoria concreta - e non, per così dire, da "vetrina - il ragionamento che sta alla base di SCIA e DIA dovrebbe essere letteralmente rovesciato.

Snellire la punta dell'*iceberg*, tornando alla metafora di cui sopra, non equivale infatti a snellirne la struttura; anzi, rischia di risultare un'operazione di illusoria copertura di problemi ben più seri, in fase di latente ingravescenza.

Si tratta a questo punto di declinare in termini più pragmatici queste considerazioni.

Ora, è risaputo che senza l'ausilio della struttura burocratica nessuna semplificazione è possibile.

Un processo di elaborazione normativa quale quello qui ipotizzato, in cui si coinvolgessero debitamente gli organi e gli uffici amministrativi - che non possono (e non debbono, si soggiunge) essere *sic et simpliciter* scavalcati dai teorici del diritto, le cui astratte elaborazioni rischiano di non cogliere l'essenza delle cose - aiuterebbe certamente al raggiungimento degli obiettivi prefissi.

In un sistema, sia normativo (a monte), sia operativo (a valle) in cui si spostasse il **baricentro del procedimento amministrativo** in modo tale che sia la PA, e non la società civile, a dover portare la quota più cospicua del peso di una proceduralizzazione eccessiva - quando non patologica - sarebbe l'Amministrazione stessa, nel proprio interesse, a suggerire i percorsi tanto per una semplificazione finalmente vera (e non solo professata in termini astratti), quanto per una maggiore efficacia della propria attività.

TRIBUNALE (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali; non di competenza) - 1 fascicoli

848	RECUPERO BENI OGGETTO DI SEQUESTRO PENALE	- TRIBUNALE	V	Inf.
-----	---	-------------	---	------

TRIBUNALE DEI MINORI (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI				
376	SEGNALAZIONE DISAGIO PERSONALE DEL MINORE MANIFESTATO IN AMBIENTE SCOLASTICO	- TRIBUNALE DEI MINORI	X	Inf.

WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.8 - servizi pubblici				
466	SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE	- WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		Inf.

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
	PERMESSO DI SOGGIORNO			
995	PERMESSO DI SOGGIORNO	- QUESTURA DI TRENTO		I.C.
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI				
127	AZIONI DI CONTRASTO PEDOFILIA E PORNOGRAFIA MINORILE	- QUESTURA DI TRENTO	X	inf.

RAI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 4 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
156	CONTESTAZIONE CANONE ABBONAMENTO TELEVISIVO	- RAI	Xs	I.C.
346	PAGAMENTO CANONE TELEVISIVO	- RAI - AGENZIA DELLE ENTRATE - TORINO	X	fav.
631	PAGAMENTO CANONE TELEVISIVO	- RAI		inf.
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI				
585	TUTELA MINORI NELL'AMBITO TRASMISSIONI TELEVISIVE	- RAI	X	fav.

TELECOM ITALIA S.p.A. TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 3 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.13 - beni pubblici				
699	REFUSIONE DANNI AD IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA	- TELECOM ITALIA SPA		inf.
4.4 - opere pubbliche				
350	SPOSTAMENTO CENTRALINA TELEFONICA	- TELECOM ITALIA SPA	X	fav.
501	SPOSTAMENTO CAVI TELEFONICI	- TELECOM ITALIA SPA		inf.

PREFETTURA DI ROMA (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi; non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.16 - sanzioni amministrative				
191	CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	- PREFETTURA DI ROMA - POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA	Xs	I.C. Xs

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.14 - turismo				
80	ACCESSO AL RIMBORSO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA IN MATERIA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO	- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		int.

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.16 - sanzioni amministrative				
859	FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLO	- PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	V	int.

QUESTURA DI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 3 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
184	PRESUPPOSTI REVOCA	- QUESTURA DI TRENTO		int.

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.16 - sanzioni amministrative				
190	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	- PREFETTURA DI CASERTA - POLIZIA STRADALE DI CASERTA	Xs Xs	I.C. Xs

POLIZIA STRADALE DI TORINO (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi; non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.16 - sanzioni amministrative				
440	CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	- POLIZIA STRADALE DI TORINO	Xs	I.C. Xs

POSTE ITALIANE SPA TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.5 - organizzazione e personale				
735	PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO	- POSTE ITALIANE SPA	Xs	inf.

PREFETTURA DI CASERTA (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi; non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.16 - sanzioni amministrative				
190	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	- PREFETTURA DI CASERTA - POLIZIA STRADALE DI CASERTA	Xs Xs	I.C. Xs

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
68	INFORMAZIONE SU RILASCIO AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ACCADEMICA	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	X	fav.
603	ACCESSO ALL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA		inf.
621	NUOVA ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE ARTISTICA	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	X	I.C.
828	VERIFICHE POSSESSO REQUISITI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ACCADEMICA	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA		I.C.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo**

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
451	REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO	- MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		I.C.

MINISTERO DELLA SALUTE (Amministrazioni centrali dello Stato) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
3.2 - sanità				
625	RIVALUTAZIONE INDENNIZZO PER DANNI DA EMOTRASFUSIONI	- MINISTERO DELLA SALUTE	Xs	inf.
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI				
148	CURA MINORI AFFETTI DA ATROFIA MUSCOLARE SPINALE	- MINISTERO DELLA SALUTE	X	fav.

POLIZIA STRADALE DI CASERTA (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi; non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.15 - giurisdizione penale				
97	DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI ALLA MADRE DETENUTA	- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	X	M.R.
690	RICHIESTA DI TRASFERIMENTO IN CASA DI DETENZIONE VICINA ALLA RESIDENZA FAMILIARE	- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	X	M.R.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada				
22	CONDIZIONI DI TRASPORTO CANI GUIDA SUI MEZZI PUBBLICI	- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	X	fav.

MINISTERO DELL'INTERNO (Amministrazioni centrali dello Stato) - 3 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.9 - documenti e atti				
231	CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA	- MINISTERO DELL'INTERNO	Xs	I.C.
471	CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA	- MINISTERO DELL'INTERNO	Xs	fav.
2.16 - immigrazione ed emigrazione				
757	RICHIESTA ASILO POLITICO	- MINISTERO DELL'INTERNO		inf.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 4 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
3.4 - scuola e istruzione				

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
860	REGOLAMENTAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO	- INPS CAVALESE		inf.

INPS LOMBARDIA (Amministrazioni periferiche Stato-Enti di servizio nazionali; non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
211	RICHIESTA INFORMAZIONI SU POSIZIONE PREVIDENZIALI	- INPS LOMBARDIA - INPS TRENTO	X Xs	I.C.

MINISTERO DELLA DIFESA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.5 - organizzazione e personale				
47	AVANZAMENTO DI CARRIERA	- MINISTERO DELLA DIFESA		inf.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.2 - referendum e iniziative popolari				
216	REGOLAMENTO COMUNALE IMUP	- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Xs	I.C.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito

INPS TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 15 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
162	SALVAGUARDIA LAVORATORI AUTORIZZATI VERSAMENTI VOLONTARI	- INPS	Xs	inf.
175	DOMANDA DI INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE	- INPS	Xs	fav.
211	RICHIESTA INFORMAZIONI SU POSIZIONE PREVIDENZIALI	- INPS LOMBARDIA - INPS TRENTO	X	I.C.
280	RICHIESTA RIESAME DELIBERA DI RESTITUZIONE INDEBITO	- INPS	Xs	inf.
387	RICHIESTA RESTITUZIONE RATE PENSIONISTICHE PAGATE IN ECCESSO	- INPS	Xs	I.C.
400	RICHIESTA RESTITUZIONE RATE PENSIONISTICHE CORRISPONTE IN ECCEDENZA	- INPS	Xs	I.C.
453	ADDEBITO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ATTIVITA' CESSATA	- INPS	Xs	I.C.
495	CHIARIMENTI SU PRATICHE PREVIDENZIALI	- INPS	Xs	I.C.
666	EVASIONE PRATICA PENSIONISTICA	- INPS		fav.
707	TRATTENUTE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	- INPS	Xs	I.C.
759	TITOLARIETÀ TRATTAMENTO PENSIONISTICO	- INPS	X	inf.
766	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	- INPS		inf.
766	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	- INPS		inf.
788	REIEZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE	- INPS		inf.
791	RICONGIUNZIONE PERIODI ASSICURATIVI	- INPS		I.C.
816	MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	- INPS		inf.

INPS CAVALESE (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.1 - lavoro collocamento				

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
459	ALIQUOTE IMU	- GARANTE DEL CONTRIBUENTE TRENTO	X	neg.

GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada				
498	VIOLAZIONE DELLA CONCORRENZA IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI	- GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO		inf.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino				
58	RISPETTO DELLA PRIVACY NELL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA	- GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Xs	inf.

INAIL TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
587	RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE	- INAIL		I.C.
914	ARRETRATI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE	INAIL		inf.

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
987	PROCEDIMENTO SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		inf.
2.15 - immigrazione ed emigrazione				
267	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- CONSOLATO D'ITALIA A CASABLANCA - COMMISSARIATO DEL GOVERNO	Xs	fav.
916	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X V	fav.

EQUITALIA NOMOS S.p.A (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 7 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
399	PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI PER TRIBUTI NON PAGATI	- EQUITALIA NOMOS S.p.A	V	inf.
691	CARTELLA DI PAGAMENTO	- EQUITALIA NOMOS S.p.A		inf.
900	REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI E RECUPERO IMPOSTE	- EQUITALIA NOMOS S.p.A - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONZA E DELLA BRIANZA		I.C. X
1.16 - sanzioni amministrative				
13	SANZIONE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	- EQUITALIA NOMOS S.p.A	Xs	inf.
470	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	- EQUITALIA NOMOS S.p.A	X	fav.
778	CARTELLA DI PAGAMENTO	- EQUITALIA NOMOS S.p.A	V	inf.
2.7 - credito				
547	OPPOSIZIONE A ISCRIZIONE IPOTECA PER RECUPERO CREDITI	- EQUITALIA NOMOS S.p.A		inf.

GARANTE DEL CONTRIBUENTE TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
	DI DETENZIONE			
847	RICHIESTA SERVIZI RIEDUCATIVI E REINSERIMENTO SOCIALE	- CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO		inf.
3.3 - Igiene e sicurezza pubblica				
661	VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO	- CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO	V	inf.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO (Amministrazioni periferiche Stato-Enti di servizio nazionali) - 17 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.1 - elezioni				
143	ESERCIZIO DIRITTO DI VOTO NELLA FASE TRANSITORIA DEL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
1.9 - documenti e atti				
71	RICHIESTA INFORMAZIONI SU PRATICA DI CONCESSIONE CITTADINANZA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
108	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	V	inf.
110	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	V	fav.
128	RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		I.C.
213	INFORMAZIONI SU RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
374	RICHIESTA DOCUMENTI ANAGRAFICI	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
684	DOMANDA DI CITTADINANZA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	Xs	I.C.
812	INFORMAZIONI SU CONNESSIONE CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
832	CANCELLAZIONE RESIDENZA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		inf.
932	RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
991	RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		I.C.
1019	RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		I.C.
1020	RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		I.C.
1.16 - sanzioni amministrative				

**AMBASCIATA D'ITALIA IN UNGHERIA (Amministrazioni centrali dello Stato)
- 1 fascicolo**

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.15 - giurisdizione penale				
218	SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DIRITTI UMANI	- AMBASCIATA D'ITALIA A IN UNGHERIA	X	I.C.

CARABINIERI DI SPIAZZO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
4.3 - acque pubbliche e opere idrauliche				
139	ADEGUAMENTO A SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE	- CARABINIERI DI SPIAZZO		inf.

CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 6 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.15 - giurisdizione penale				
97	DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI MINORI ALLA MADRE DETENUTA	- CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		M.R. X
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
271	RICHIESTA ASSEGNI FAMILIARI	- CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO	V	tav.
3.1 - assistenza e volontariato				
150	INFORMAZIONI SU SERVIZI EDUCATIVO- ASSISTENZIALI	- CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO		inf.
755	TUTELA DIRITTI FONDAMENTALI ALL'INTERNO STRUTTURA	- CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO	V	inf.

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
27	richiesta visto di ingresso	- AMBASCIATA D'ITALIA IN PAKISTAN	Xs	I.C.
785	RICONCILIAMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA D'ITALIA IN PAKISTAN		inf.
841	RICONCILIAMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA D'ITALIA IN PAKISTAN		int.
904	RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO	- AMBASCIATA D'ITALIA IN PAKISTAN		inf.

AMBASCIATA D'ITALIA IN PERU' (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.9 - documenti e atti				
663	RICHIESTA CERTIFICAZIONE CONSOLARE	- AMBASCIATA D'ITALIA IN PERU'		int.

AMBASCIATA D'ITALIA IN SUDAN (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
499	RICONCILIAMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA D'ITALIA IN SUDAN		inf.

AMBASCIATA D'ITALIA IN UCRAINA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
705	RICHIESTA RILASCIO URGENTE VISTO DI INGRESSO	- AMBASCIATA D'ITALIA IN UCRAINA	X	fav.

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
346	PAGAMENTO CANONE TELEVISIVO	- AGENZIA DELLE ENTRATE - TORINO	X	fav.

AMBASCIATA D'ITALIA IN BANGLADESH (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
99	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA D'ITALIA IN BANGLADESH	Xs	I.C.

AMBASCIATA D'ITALIA IN MAROCCO (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
267	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA D'ITALIA IN MAROCCO - COMMISSARIATO DEL GOVERNO	Xs X	fav.

AMBASCIATA D'ITALIA IN MESSICO (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
42	RICHIESTA RIMPATRIO URGENTE	- AMBASCIATA D'ITALIA IN MESSICO	X	inf.

AMBASCIATA D'ITALIA IN PAKISTAN (Amministrazioni centrali dello Stato) - 4 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 4 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
564	AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	X	fav.
751	SANZIONE IN MATERIA DI IVA	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO		inf.
819	RISCOSSIONE CREDITO TRIBUTARIO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	X	fav.
869	SANZIONI PER RITARDATA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO		inf.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI CLES (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.16 - sanzioni amministrative				
776	CARTELLA DI PAGAMENTO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI CLES	V	inf.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONZA E DELLA BRIANZA (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi; non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
900	REVOCA AGEVOLAZIONI FISCALI E RECUPERO IMPOSTE	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONZA E DELLA BRIANZA	X	I.C.

AGENZIA DELLE ENTRATE - TORINO (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi; non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFESORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI

NUMERO FASCICOLI PER ENTE

ENTE	N. FASCICOLI
AGENZIA DELLE ENTRATE	7
AMBASCIATA D'ITALIA IN BANGLADESH	1
AMBASCIATA D'ITALIA IN MAROCCO	1
AMBASCIATA D'ITALIA IN MESSICO	1
AMBASCIATA D'ITALIA IN PAKISTAN	4
AMBASCIATA D'ITALIA IN PERU'	1
AMBASCIATA D'ITALIA IN SUDAN	1
AMBASCIATA D'ITALIA IN UCRAINA	1
AMBASCIATA D'ITALIA IN UNGHERIA	1
CARABINIERI DI SPIAZZO	1
CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO	6
COMMISSARIATO DEL GOVERNO	17
EQUITALIA NOMOS SPA	7
GARANTE DEL CONTRIBUENTE TRENTO	1
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	1
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1
INAIL TRENTO	2
INPS TRENTO	15
INPS CAVALESE	1
INPS LOMBARDIA	1
MINISTERO DELLA DIFESA	1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1
MINISTERO DELL'INTERNO	3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA	4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	1
MINISTERO DELLA SALUTE	2
POLIZIA STRADALE DI CASERTA	1
POLIZIA STRADALE DI TORINO	1
POSTE ITALIANE SPA	1
PREFETTURA DI CASERTA	1
PREFETTURA DI ROMA	1
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	1
QUESTURA DI TRENTO	3
RAI TRENTO	4
TELECOM ITALIA SPA	3
TRENITALIA SPA	3
TRIBUNALE	1
TRIBUNALE DEI MINORI	1
WIND	1
TOTALE	109

PAGINA BIANCA

€ 4,00



171280002830